

## MANDATO DI SDOGANAMENTO

Tra la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ di seguito per brevità denominata "mandante" da una parte,

e

- la Società Ghisoni Trasporti e Logistica srl corrente in via Bongiovanni 191 – 26010 Pozzaglio ed uniti (CR) , P.Iva 01490700190 , in persona del suo legale rappresentante Ghisoni Cristiano, di seguito per brevità denominata "Ghisoni", dall'altra,

### PREMESSO CHE

- a) il mandante ha necessità di far eseguire trasporti nazionali e/o internazionali di prodotti, propri o che commercializza;
- b) l'impresa GHISONI svolge attività di trasporto conto terzi
- c) l'impresa GHISONI è iscritta nell'Elenco degli autotrasportatori conto terzi con il numero CR1603398L;
- d) è comune interesse delle parti far riferimento, nel presente accordo, alle "Condizioni Generali per spedizioni internazionali" depositate presso tutte le C.C.I.A.A.;

Tanto premesso, tra la mandante e GHISONI si stipula e si conviene:

#### 1) PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

#### 2) OGGETTO DEL MANDATO

Il presente mandato ha ad oggetto la conclusione da parte dello Ghisoni, in nome proprio e per conto proprio o in nome e per conto della mandante, di contratti per il compimento delle operazioni accessorie al trasporto, quali ad esempio quelle di logistica e doganali, al fine della spedizione delle merci del mandante.

La richiesta di spedizione, completa delle necessarie istruzioni, da parte della mandante avverrà via e-mail agli indirizzi della GHISONI e si intende irrevocabile. Il mandante fornirà in tempo utile tutta la documentazione necessaria ai fini della spedizione e della corretta impostazione di tutti gli atti accessori e lo autorizza a rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche ai fini dell'espletamento del mandato.

Il mandante attesta la correttezza di tutta la documentazione commerciale e che l'importo esposto nelle fatture commerciali inviateci corrisponde al valore effettivo di transazione pertanto da dichiarare nella bolla doganale ai sensi dell'articolo 70 del Nuovo Codice Doganale (Reg: 952/2013), e che non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate.

Il Mandante esonera sin d'ora lo Ghisoni da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, relativa alla mancanza e/o all'insufficienza e/o all'inadeguatezza e/o alla non veridicità delle informazioni e/o delle dichiarazioni contenute nella documentazione fornita dal Mandante ai fini dell'esecuzione della spedizione e delle operazioni doganali.

Nel caso in cui lo Ghisoni avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate e/o inesatte informazioni e/o dichiarazioni contenute nella documentazione fornita dal mandante per l'esecuzione della spedizione, il Mandante sarà tenuto a tenere indenne e manlevare lo Ghisoni dal pregiudizio subito

#### 3) OBBLIGHI DELLA GHISONI

La Ghisoni verso la mandante assume gli obblighi e i diritti delle "Condizioni Generali per spedizioni internazionali" depositate presso tutte le C.C.I.A.A.. La GHISONI opera come spedizioniere-vettore.

#### 4) POTERI DI RAPPRESENTANZA AI FINI DOGANALI

Il Mandante autorizza il Mandatario ad operare in dogana, per qualsiasi tipo di operazione import, export o transito, anche in nome e per conto del Mandante stesso, nella modalità della rappresentanza diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Reg. 952/2013.

Il Mandante dà pieni poteri e facoltà al Mandatario di farsi affiancare, coadiuvare o sostituire da doganalisti di sua fiducia, anche esterni alla sua organizzazione, purché iscritti all'albo dei doganalisti, del cui operato egli risponderà nei confronti del Mandante.

Nel caso di ricorso a doganalisti esterni alla propria organizzazione, il Mandatario si obbliga a comunicare i loro nominativi e generalità al Mandante. Sarà cura del Mandatario rilasciare apposita subdelega al sostituto da esibire alle Autorità Doganali, unitamente alla presente procura, quale prova del potere di rappresentanza diretta

#### 5) COMPENSO

I corrispettivi dei servizi della Ghisoni sono stabiliti tra le parti nella misura risultante da lettera separata, concordata ed accettata dalle parti senza riserva alcuna e che si dichiara sin da ora parte integrante della presente scrittura.

Eventuali aggiornamenti di tali corrispettivi, che definiranno il compenso della GHISONI, saranno forniti dalla GHISONI per iscritto al mandante al ricevimento delle istruzioni di spedizione.

I compensi pattuiti sono comprensivi di ogni onere per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto dalla Ghisoni, incluso il corrispettivo delle prestazioni di trasporto, delle provvigioni, del rimborso delle spese anticipate e dei compensi per prestazioni accessorie.

Lo Ghisoni emetterà fattura al mandante che sarà tenuto al pagamento della medesima nei termini e con le modalità specificate nella lettera suddetta.

6) DIRITTO DI RITENZIONE.

A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati dal mandante alla GHISONI, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, la GHISONI eserciterà il diritto di ritenzione su quanto, merci, contrassegni e documenti, si trovi nella detenzione del medesimo Ghisoni, anche se non concernente la prestazione inerente il credito inevaso.

7) DURATA

Il presente rapporto ha durata indeterminata, fino a revoca o recesso, come riportato al seguente punto 8.

8) RECESSO DELLE PARTI

In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata A.R. o PEC, da spedirsi 30 giorni prima ed in ogni caso non si prevede l'esclusività né per l'una, né per l'altra parte.

9) GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente scrittura sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria italiana ed in specie, il Foro di Cremona.

10) DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali tolleranze di una delle parti di comportamenti che siano in violazione con quanto previsto da questa scrittura non costituiscono rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base alla scrittura stessa. Ove qualsiasi disposizione della presente scrittura dovesse risultare illegale, inefficace o comunque non eseguibile, essa sarà ritenuta indipendente dalle altre disposizioni e non pregiudicherà la validità e l'efficacia della scrittura stessa.

11) RINVIO

Il diritto applicabile ai rapporti tra le parti scaturenti dal presente contratto è esclusivamente il diritto italiano. Per quanto non espressamente convenuto con il presente atto, si applicano, le disposizioni del Codice civile in materia di spedizione e le "Condizioni Generali per spedizioni internazionali" depositate presso tutte le C.C.I.A.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Il Mandante

.....

Le parti, dopo attenta lettura, approvano e sottoscrivono ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile le disposizioni contrattuali di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Il Mandante

.....

*TIMBRO E FIRMA*